

Codice A1816B

D.D. 9 agosto 2022, n. 2474

R.D. 523/1904 - P.I. 7060 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una tura temporanea nel Torrente Varaita, in comune di Venasca



ATTO DD 2474/A1816B/2022

DEL 09/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7060 – Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una tura temporanea nel Torrente Varaita, in comune di Venasca

In data 23/06/2022 (prot. n. 26471/A1816B) il Sig. Andrea Guazzone, in qualità di legale rappresentante della Soc. SIED S.p.a. con sede in Torino Piazza Crimea n. 7 (C.F. e P.Iva 07195050013), domiciliato c/o la sede della Società, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori in oggetto, lavori necessari e finalizzati al mantenimento in funzione del canale irriguo di Piasco nel periodo di fermo (per interventi manutentivi) della Centrale Idroelettrica di Venasca di proprietà della medesima Società.

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici, redatti dall'Ing Federico Bongiovanni dello Studio74 di Pinerolo (TO) in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *movimentazione materiale litoide per la realizzazione di una tura temporanea in alveo, di forma trapezoidale, della lunghezza complessiva di m. 7,50 e di circa 1,20 m di altezza.*

Con nota prot. n. 29665/A1816B del 12/07/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Venasca (pubblicazione n. 693/2022 dal 13/07/2022 al 28/07/2022) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte dei funzionari tecnici di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali tecnici sotto richiamati:

- 01.1_Venasca_Relazione Tecnica_Tura
- 01.2_Venasca_PLAN e SEZ_Tura

la realizzazione dell'intervento in oggetto è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del Torrente Varaita.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno venire eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente la sezione di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- l'art. 42 del R.D. 1775 del 11/12/1933;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- l'art. 59 della L.R. 44/2000
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007
- l'art. 17 della L.R. 23/2008
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, **ai soli fini idraulici**, il Sig. Andrea Guazzone in qualità di legale rappresentante della Soc. SIED S.p.a. con sede in Torino, Piazza Crimea n. 7 (C.F. e P.Iva 07195050013) domiciliato c/o la sede della Società ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti

condizioni:

1. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 1 (uno decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato.** Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
8. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, previa richiesta da inoltrare allo scrivente Settore con congruo anticipo.
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro

in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc...).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Graziano Volpe